

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 2045} —

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(CRAXI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(ANDREOTTI)

COL MINISTRO DEL TESORO
(GORIA)

COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(ROMITA)

E COL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(DE MICHELIS)

Finanziamento degli oneri per l'organizzazione della Conferenza internazionale sullo sviluppo tecnologico e l'occupazione che si svolgerà a Venezia nel mese di maggio 1985

Presentato il 17 settembre 1984

ONOREVOLI DEPUTATI! — Il presente disegno di legge è inteso ad autorizzare la spesa di lire 3.000 milioni per l'organizzazione della Conferenza internazionale sullo sviluppo tecnologico e l'occupazione che avrà luogo a Venezia nel mese di maggio 1985.

L'organizzazione della Conferenza richiede uno sforzo del tutto eccezionale che mobiliterà per alcuni mesi numeroso personale, al fine di assicurare la buona riuscita della Conferenza stessa e più in generale il successo dell'iniziativa nella quale sono ovviamente impegnati il prestigio ed il nome del nostro paese. In tale ottica la scelta della sede della Conferenza è caduta sulla Fondazione Cini nell'isola di San Giorgio, particolarmente adatta per motivi tecnici e logistici ad ospitare le delegazioni di tutti i paesi.

Saranno peraltro necessari lavori di sistemazione delle sale della Fondazione per consentire il più efficiente svolgimento delle attività anche delle delegazioni e della stampa.

La complessità dell'impegno logistico-organizzativo concerne, in particolare, i lavori in Italia e all'estero, il conferimento di incarichi di collaborazione ad esperti e ad istituzioni, enti e società italiane ed estere, le spese di viaggio, anche con riguardo alla fase preparatoria della Conferenza, nonché l'ospitalità, i mezzi di trasporto, le comunicazioni, l'interpretariato, la traduzione e copia, la documentazione, l'affitto locali, le manifestazioni in occasione dell'apertura e della chiusura dei lavori.

L'eccezionalità dell'avvenimento giustifica per la gestione della spesa la deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Per l'organizzazione della Conferenza internazionale sullo sviluppo tecnologico e l'occupazione, che avrà luogo a Venezia nel mese di maggio 1985, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1984 e di lire 2.000 milioni per l'anno 1985, da iscriversi nello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri per gli anni medesimi.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con i Ministeri degli affari esteri e del lavoro e previdenza sociale, provvede a somministrare le somme occorrenti per l'organizzazione, ivi compresi la fase preparatoria e di studio e il conferimento di eventuali incarichi, nonché per lo svolgimento della Conferenza mediante aperture di credito a favore di uno o più funzionari, di importo anche eccedente il limite previsto dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

In relazione all'eccezionalità dell'evento ed alla necessità di far fronte ai conseguenti adempimenti, i lavori, le forniture e le prestazioni di servizi sono eseguiti in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato.

Il rendiconto delle spese sostenute sulle predette aperture di credito è presentato, entro tre mesi dalla conclusione della Conferenza, alla Ragioneria centrale del Ministero del tesoro che ne curerà l'inoltro alla Corte dei conti.

La Presidenza del Consiglio dei ministri coordina gli apporti del Ministro per la ricerca scientifica e tecnologica e dei Ministeri degli affari esteri, del lavoro e previdenza sociale, dell'industria, commercio e artigianato e della pubblica istruzione.

ART. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 1.000 milioni per l'anno finanziario 1984 e in lire 2.000 milioni per l'anno finanziario 1985, si provvede mediante corrispondenti riduzioni degli stanziamenti iscritti al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Servizio nazionale dell'impiego ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.